

<b>DELIBERAZIONE N. 682 DEL 23/07/2025</b>	
<b>OGGETTO:</b> Stipula della convenzione tra gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri e la ASL Roma 1 per lo svolgimento dell'attività legale nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri degli IFO.	
Esercizi/o e conto 2025-2026 502020201 Centri/o di costo 2003000 - <b>Importo presente Atto: € 10.400,00</b> - <b>Importo esercizio corrente: € 5.850,00</b> Budget - <b>Assegnato: € -</b> - <b>Utilizzato: € -</b> - <b>Residuo: € -</b> Autorizzazione n°: 2025/2 aff gen Servizio Risorse Economiche: <b>Giovanna Evangelista</b>	STRUTTURA PROPONENTE  <b>UOC Affari Generali</b> Il Dirigente Responsabile  <b>Massimiliano Gerli</b>  Responsabile del Procedimento  <b>Simona Bartolucci</b>  L'Estensore  <b>Anna Maria Pollioni</b>  Proposta n° DL-691-2025
<b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</b>  Positivo  Data 23/07/2025  IL DIRETTORE SANITARIO f.f. <b>Costanza Cavuto</b>	<b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>  Positivo  Data 23/07/2025  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO <b>Massimo Armitari</b>
Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. <b>Giovanni Blandino</b> data 22/07/2025 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG <b>Maria Concetta Fagnoli</b> data 22/07/2025 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: CONVENZIONE IFO-ASLROMA l'attività legale nell' ambito del Comitato Valutazione Sinistri	

***Il Dirigente della UOC Affari Generali***

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificati ed integrati dall'art. 4 del D. Lgs n. 200/2022 volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, consentendo agli IRCCS di stipulare accordi e convenzioni in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 L. 241/90 e s.m.i.;

Premesso che, con deliberazione n. 628 del 21.08.2014, successivamente modificata dalla deliberazione n. 129 del 27.02.2018, in ossequio alle Linee Guida Regionali di cui alla Determinazione della Giunta Regionale n. G09535 del 02.07.2014, è stato istituito il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) IFO, quale organo di natura collegiale e multidisciplinare, di carattere consultivo, finalizzato all'istruzione ed alla definizione dei sinistri, nella cui composizione è prevista, tra l'altro, la presenza di un Avvocato;

Considerato che, nell'ambito della dotazione organica degli IFO non risultano Dirigenti del ruolo professionale di Avvocato;

che, pertanto, gli IFO hanno stipulato una Convenzione con la Asl Roma 1 (di seguito ASL) avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività legale nell'ambito del CVS degli Istituti, espletata da un Dirigente Avvocato della ASL, rinnovata, da ultimo, con deliberazione n. 125 del 21.02.2024, in considerazione dell'assenza della figura professionale in possesso delle competenze per lo svolgimento, in qualità di componente del CVS, dell'attività sopra indicata;

Vista la Determinazione della Regione Lazio 23 novembre 2023, n. G15665 recante "Approvazione del documento di indirizzo sulla gestione dei sinistri da responsabilità

medico-sanitaria e sul funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) in sostituzione delle "Linee Guida regionali per la gestione dei sinistri da responsabilità medico-sanitaria e sul funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri (CVS)", adottata con Determinazione della Regione Lazio 2 luglio 2014, n. G09535;

**Rilevato** che, in ottemperanza al suddetto documento di indirizzo regionale, con deliberazione n. 606 del 15.07.2024, è stata modificata la composizione del CVS, di cui alla deliberazione n. 613 del 27.05.2021 ed è stato disposto, tra l'altro, di procedere alla redazione del Regolamento interno sulla gestione dei sinistri da responsabilità medico-sanitaria e sul funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) degli Istituti, in attuazione delle disposizioni regionali;

**Tenuto conto** che nella composizione del CVS, come risultante dalla deliberazione n. 606 del 15.07.2024, è prevista la figura di un Avvocato dipendente o fiduciario della struttura, cui spetta la valutazione degli aspetti giuridici della gestione delle richieste di risarcimento;

**Considerato** che, con nota prot. n. 6058 del 16.04.2025, gli IFO hanno declinato le esigenze aziendali, formulando alla ASL richiesta di disponibilità al rinnovo, per la durata di n. 12 (dodici) mesi, del rapporto convenzionale, giunto a scadenza a far data dal 03.04.2025, in ragione del perdurare della necessità di avvalersi della collaborazione del personale qualificato della ASL, in possesso dei requisiti specifici e professionali nelle materie oggetto di trattazione del CVS;

che, con nota acquisita al prot. IFO al n. 6956 del 08.05.2025, la ASL ha manifestato la disponibilità a proseguire il rapporto convenzionale senza soluzione di continuità, ai medesimi termini e condizioni, tenuto conto dell'attività eventualmente svolta nelle more della formalizzazione del relativo provvedimento;

**Dato atto** che, a seguito della condivisione dell'atto convenzionale a tal fine elaborato, con nota acquisita al prot. IFO al n. 10138 del 07.07.2025, la ASL ha trasmesso la Con-

venzione firmata digitalmente dal proprio Legale Rappresentante, per la controfirma da parte del Legale Rappresentante degli IFO che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Rilevato** che l'attività oggetto della Convenzione sarà effettuata dalla ASL, tramite proprio qualificato Dirigente Avvocato appositamente individuato, al di fuori dell'orario di servizio e nella salvaguardia, comunque, delle esigenze di servizio e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza, da realizzarsi, di norma, attraverso un incontro al mese, di persona presso gli IFO o fruibili mezzo call conference a seguito di convocazione da parte del CVS;

che le modalità ed il numero di accessi saranno concordati di volta in volta nel coordinamento delle esigenze degli IFO e di quelle istituzionali del Dirigente presso l'Azienda di appartenenza;

che il compenso mensile onnicomprensivo previsto è pari ad Euro 500,00 per ogni primo accesso e, pari ad Euro 650,00, in caso dovessero necessitarsi più incontri nello stesso mese, ferma restando la successiva attribuzione al Dirigente interessato che sarà corrisposta dalla ASL ad avvenuto introito dei proventi;

**Tenuto conto** che gli IFO si impegnano a remunerare l'attività svolta dal personale qualificato della ASL nelle more del perfezionamento dell'atto convenzionale in parola;

**Ritenuto** di poter procedere alla stipula fra gli IFO e la ASL Roma 1 della Convenzione di che trattasi che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Precisato** che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione, è reperibile agli atti della UOC proponente;

**Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 del-

la legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

### **Propone**

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di stipulare la Convenzione fra gli IFO e la ASL Roma 1 per lo svolgimento dell'attività legale nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri degli IFO, secondo il testo convenzionale allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la convenzione avrà la durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo formale tra le Parti;
- di far gravare l'onere complessivo presunto per l'attività di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 10.400,00 IVA compresa sul conto 502020201 - Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione, come di seguito indicato:
  - anno 2025 Euro 5.850,00;
  - anno 2026 Euro 4.550,00;
- di trasmettere la presente deliberazione alla U.O.C. Risorse Economiche e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

La UOC Affari Generali e la U.O.C. Risorse Economiche e Bilancio cureranno gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

**Il Dirigente della UOC Affari Generali**

**Massimiliano Gerli**

## Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

## Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*Stipula della convenzione tra gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri e la ASL Roma 1 per lo svolgimento dell’attività legale nell’ambito del Comitato Valutazione Sinistri degli IFO.*” e di renderla disposta.

**Il Direttore Generale**

**Dott. Livio De Angelis**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**CONVENZIONE**  
**PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LEGALE NELL'AMBITO DEL**  
**COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI DEGLI IFO.**

**TRA**

Gli **Istituti Fisioterapici Ospitalieri** in prosieguo denominati anche “IFO”, C.F. n. 02153140583, P. IVA n. 01033011006, con sede in Roma, Via Elio Chianesi, 53 – 00144, in persona del Direttore Generale, Dott. Livio De Angelis, in qualità di Legale Rappresentante ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la citata sede;

**E**

L'**Azienda Sanitaria Locale Roma 1**, di seguito denominata “Azienda”, C.F.eP.I.n.13664791004 con sede in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3 - 00193, in persona del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Quintavalle, in qualità di Legale Rappresentante ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la citata sede;

**PREMESSO CHE**

- gli IFO e la ASL Roma 1 hanno stipulato una “Convenzione per lo svolgimento dell’attività legale nell’ambito del Comitato Valutazione Sinistri degli Istituti” rinnovata, da ultimo, con deliberazione n. 125 del 21.02.2024, in considerazione dell’assenza, nell’ambito della dotazione organica degli IFO, di una figura professionale in possesso delle competenze per lo svolgimento, in qualità di componente del CVS, dell’attività sopra indicata;
- in ragione del permanere della necessità di avvalersi della collaborazione del personale qualificato, in possesso dei requisiti specifici e professionali nelle materie oggetto di trattazione del CVS, con nota prot. n. 6058 del 16.04.2025, gli IFO hanno declinato le esigenze aziendali, formulando alla ASL richiesta di disponibilità al rinnovo del suddetto rapporto convenzionale, per la durata di n. 12 (dodici) mesi;
- con nota acquisita al prot. IFO al n. 6956 del 08.05.2025, l’ASL ha manifestato la disponibilità a proseguire il rapporto convenzionale senza soluzione di continuità, ai medesimi termini e condizioni, tenuto conto dell’attività eventualmente svolta nelle more della formalizzazione del relativo provvedimento;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

**ART. 2**

1. La ASL Roma 1, tramite proprio qualificato Dirigente Avvocato appositamente individuato, con le modalità di svolgimento di seguito riportate, assicura a favore degli IFO supporto legale per le attività del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) degli Istituti stessi, in qualità di componente esterno.

### **ART. 3**

1. La predetta attività di supporto legale è effettuata dal Dirigente Avvocato presso le Strutture degli IFO in diretta afferenza con il CVS.
2. L'attività in parola sarà effettuata al di fuori dell'orario di servizio e nella salvaguardia, comunque, delle esigenze di servizio e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza, da realizzarsi, di norma, attraverso un incontro al mese, di persona presso gli IFO o fruibili mezzo *call conference* a seguito di convocazione da parte del CVS. Le modalità ed il numero di accessi saranno concordati di volta in volta nel coordinamento delle esigenze degli IFO e di quelle istituzionali del Dirigente presso l'Azienda di appartenenza.

### **ART. 4**

1. Per l'attività di supporto prevista dal presente accordo gli IFO si impegnano a corrispondere alla ASL Roma 1 un compenso mensile omnicomprensivo pari ad Euro 500,00 per ogni primo accesso e, pari ad Euro 650,00, in caso dovessero necessitarsi più incontri nello stesso mese, ferma restando la successiva attribuzione al Dirigente interessato che sarà corrisposta ad avvenuto introito dei proventi.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, gli IFO provvederanno mensilmente - a mezzo bonifico bancario sull'IBAN: IT 32P0832703398000000001060 - a versare il predetto compenso alla ASL Roma 1, previa emissione della relativa fattura da parte della ASL medesima.
3. Il corrispettivo sarà riversato dall'ASL Roma 1 al professionista interessato quale prestatore dell'attività oggetto dell'accordo, solo in seguito all'avvenuto incasso delle somme e all'esito della detrazione dal ricavo della quota del 5% a titolo di ristoro costi generali aziendali, detratti inoltre gli oneri riflessi a carico dell'Azienda.

### **ART. 5**

1. Ferme restando le responsabilità del suddetto Dirigente ascrivibili all'attività di supporto legale svolta, rimane, comunque, a carico degli IFO la responsabilità diretta, nonché l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività stessa.

### **ART. 6**

1. Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione della presente convenzione, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, anche solo "GDPR") e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito per brevità, anche "Codice Privacy").
2. Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato, ai sensi dell'art. 5 GDPR e nei limiti delle finalità di cui alla presente Convenzione.
3. Le Parti della presente Convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità della presente convenzione, conservandoli esclusivamente per il tempo necessario allo scopo. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto

conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

4. Alla luce della richiamata normativa, le Parti si danno atto della circostanza per cui, in relazione alle Specifiche attività oggetto della Convenzione, le stesse sono da qualificarsi quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali che ne conseguirà.
5. Le Parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente informate che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo convenzionale in parola.
6. Le Parti si impegnano, in particolare, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di cui al GDPR con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della citata normativa.
7. Con particolare riguardo ai profili di competenza degli IFO, gli Istituti, quali Titolari del trattamento, si impegnano:
  - ad assolvere agli obblighi di somministrazione dell'informativa nei confronti del professionista della ASL, di cui tratterà i dati ai fini della collaborazione di cui alla presente convenzione.
  - a nominare un professionista dell'ASL, in possesso delle capacità e delle competenze richieste dall'oggetto della presente Convenzione, che opererà sotto la diretta autorità degli IFO, autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.
8. Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito della presente Convenzione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

#### **Art. 7**

1. Gli IFO e la ASL si danno reciprocamente atto che la natura della collaborazione è sottoposta al rispetto dei principi etici e della deontologia professionale.
2. La collaborazione riguarderà esclusivamente le prestazioni stabilite a norma della presente convenzione, restando escluso qualsiasi tipo di coinvolgimento della ASL nell'attività degli IFO.
3. Il personale della ASL individuato al fine di erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, è tenuto a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice etico comportamentale" degli IFO, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 597 del 25 maggio 2021, come integrata dalla deliberazione n. 1018 del 30 dicembre 2022.

#### **ART. 8**

1. Il presente accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta nelle more del perfezionamento del presente atto ed è eventualmente rinnovabile tramite espresso accordo tra le Parti.

## **ART. 9**

1. Le Parti riconoscono il diritto di risolvere il presente rapporto previa comunicazione scritta, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, entro quattro mesi dalla scadenza.
2. Per tutte le controversie si dichiara competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
3. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

## **Art. 10**

1. Le Parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale della loro volontà.
2. Qualunque modifica del presente atto potrà avere luogo solo se approvata per iscritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.
3. L'inadempimento delle disposizioni di cui alla presente convenzione danno la facoltà di risolverla di diritto ai sensi di cui all'art. 1453 del Codice Civile.
4. Si dà atto che la sottoscrizione tra le Parti della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le Parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata – PEC.

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda Sanitaria Locale Roma 1  
Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Quintavalle

Istituti Fisioterapici Ospitalieri  
Il Direttore Generale  
Dott. Livio De Angelis